

**REGOLAMENTO (CE) N. 933/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2002**  
**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari**  
**della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 851/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera <sup>(1)</sup>, in particolare l'accordo sul commercio di prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, qui di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno aprire e definire le modalità di gestione per i contingenti tariffari di cui all'allegato 2 dell'accordo.
- (2) I contingenti tariffari in questione sono gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri, conformemente al sistema di gestione per i contingenti tariffari di cui all'articolo 308 bis, ter e quater del regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 444/2002 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per essere ammessi al beneficio di tali contingenti tariffari, i prodotti devono essere originari della Svizzera conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4 dell'accordo.
- (4) Il contingente tariffario per le ciliegie da tavola del codice NC 0809 20 95 sostituisce il contingente tariffario per lo stesso prodotto, di cui al numero d'ordine 09.0901, fissato dal regolamento (CE) n. 851/95 del Consiglio <sup>(5)</sup>. Il menzionato regolamento diventa

pertanto superfluo e dev'essere abrogato dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, dal 1° gennaio al 31 dicembre, i contingenti tariffari per i prodotti originari della Svizzera elencati nell'allegato al presente regolamento sono aperti annualmente alle aliquote doganali di cui all'allegato.

2. Nel 2002 i contingenti tariffari sono aperti dal 1° giugno al 31 dicembre. I volumi sono ridotti annualmente in proporzione al numero di mesi di apertura dei contingenti tariffari. Le frazioni di tonnellata derivanti dal calcolo sono arrotondati alla tonnellata superiore.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 308 bis, ter e quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 851/95 è abrogato a decorrere dal 1° giugno 2002.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

*Per la Commissione*

Frederik BOLKESTEIN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 86 del 20.4.1995, pag. 7.